



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 200 del 14/12/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 novembre 2009, n. 2071

Cont. 2867/04/FR; cont. 2976/04/SH/GR; cont.c2977/04/SH/GR; cont. 2978/04/SH/GR; cont. 2979/04/SH/GR; cont. 2980/04/SH/GR. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

visti i sotto elencati giudizi promossi da

- Caliolo Rosa, nel corso del quale il Giudice di Pace di San Vito dei Normanni, con ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale - emessa il 31.1.2005, notificata il 31.7.2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21.10.09 - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 septies, co. 1 e 2 del D.L. 28.5.2004 n. 136, convertito con modificazioni nella L. 27.7.2004 n. 186, per violazione degli artt. 3 e 24, co. 2, Cost.; ns. Cont. 2867/04/FR;
- Prodi Maria Teresa, Ruggiero Maria, Cavaliere Angela, Carriero Luigia e Lippoli Vita, nel corso dei quali il Giudice di Pace di San Vito dei Normanni, con n. 5 ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale - emesse il 23.2.2005, notificate il 31.7.2009 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 21.10.09 - ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 septies, co. 1 e 2 del D.L. 28.5.2004 n. 136, convertito con modificazioni nella L. 27.7.2004 n. 186, per violazione degli artt. 3 e 24, co. 2, Cost.; ns. Cont. 2976/04/SH/GR, 2977/04/SH/GR, 2978/04/SH/GR, 2979/04/SH/GR e 2980/04/SH/GR;

vista la relazione resa da ciascun avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore - secondo la quale, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 135/2006, ha già ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionale (sollevata dal Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Mesagne, con ordinanza del 10.2.2005) dell'art. 8 septies, commi 1 e 2 del D.L. 28.5.2004 n. 136, convertito con modificazioni nella L. 27.7.2004 n. 186, per violazione dei medesimi artt. 3 e 24, co. 2°, Cost. - propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nei giudizi specificati in premessa;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
